

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1625-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BEORCHIA)

Comunicata alla Presidenza il 1° dicembre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, recante modificazioni all'articolo 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, apporta una modificazione all'articolo 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture.

L'originaria disposizione si limitava a disciplinare l'accesso alle pubbliche gare di soggetti non appartenenti agli Stati membri della Comunità europea nonché le forniture di prodotti di Paesi estranei stabilendo che ciò era consentito, caso per caso, per esigenze tecniche ed economiche delle amministrazioni e degli enti interessati.

Il sopracitato articolo 17 viene ora riformulato, per adeguarlo a nuove prescrizioni comunitarie.

Al primo comma si precisa che le disposizioni della legge n. 113 del 1981 si applicano, in via generale, per l'accesso alle pubbliche gare dei fornitori appartenenti agli Stati della Comunità per prodotti originari degli Stati stessi o in libera circolazione nella Comunità.

Con il secondo comma si introduce una nuova disciplina in favore dei soggetti non comunitari appartenenti agli Stati aventi diritto ai benefici previsti in un accordo concluso in sede GATT ed approvato dal Consiglio della Comunità con decisione del 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE.

Nei confronti di questi soggetti, dice il secondo comma dell'articolo 17, « si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso ».

Al terzo comma infine si riproduce l'originaria disciplina per i soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli prima considerati, con una prescrizione che appare peraltro più restrittiva.

Va ricordato, a questo punto, che il 9 ottobre 1981 il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge recante modificazioni alla legge n. 113, in attuazione della direttiva comunitaria del 22 luglio 1980, n. 80/767 di adeguamento all'accordo GATT in materia di pubbliche forniture: tale disegno di legge (presentato al Senato il 21 ottobre ed ora in fase di assegnazione: atto n. 1601) reca a sua volta, fra l'altro, una analoga norma di adattamento, appunto dell'articolo 17 in questione.

Il richiamato accordo, in vigore dal 1° gennaio 1981, prevede una sollecita armonizzazione della legislazione nazionale; da qui le ragioni dell'urgenza che ha indotto il Governo a provvedere con il decreto 7 novembre 1981, n. 631, al nostro esame per la sua conversione in legge, anche al fine di evitare uno spiacevole contenzioso internazionale con possibili azioni di ritorsione.

Nel corso dell'esame in Commissione si è sottolineata la necessità di un migliore chiarimento da parte del Governo sia sulle disposizioni dell'accordo che sui motivi dell'urgenza.

La Commissione finanze e tesoro ha infine dato mandato al sottoscritto di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in esame.

BEORCHIA, relatore

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VERNASCHI)

24 novembre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, recante modificazioni all'articolo 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture.

Decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 9 novembre 1981.

Modificazioni all'articolo 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'articolo 17 della citata legge 30 marzo 1981, n. 113, in relazione agli accordi multilaterali conclusi nel quadro del *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'articolo 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, è sostituito dal seguente:

« La presente legge disciplina l'accesso alle pubbliche gare dei fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunità economica europea per le forniture dei prodotti originari degli stessi Stati o in libera pratica nella Comunità.

Per l'accesso alle pubbliche gare dei soggetti non comunitari, appartenenti agli Stati — la cui lista viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee — che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo sugli appalti pubblici di forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) e approvato dal Consiglio della Comunità con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'accesso alle pubbliche gare dei soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli indicati nei commi precedenti, nonché le forniture dei prodotti originari di detti Stati, potranno essere consentiti caso per caso per esigenze tecniche o economiche dalle amministrazioni o dagli enti che indicano le gare stesse ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: Darida